



Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2018.

INDICE

ART. 1 – Principi e finalità	pag. 3
ART. 2 – Definizioni	pag. 3
ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico	pag. 3
ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio	pag. 4
ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili	pag. 5
ART. 6 – Iter procedurale	pag. 6
ART. 7 – Riduzione tariffaria	pag. 7
ART. 8 – Attività di controllo	pag. 8
ART. 9 – Sanzioni	pag. 8
ART.10 – Registro compostatori	pag. 9
ART.11 – Norme di rinvio	pag. 9
ART.12 – Pubblicazione ed entrata in vigore	pag. 9
ART.13 – Modifiche al presente regolamento	pag. 9

Allegati

- A - Adesione al compostaggio domestico per successiva riduzione TARI.
- B - Richiesta di compostiera in comodato d'uso gratuito.
- C - Comunicazione cessazione compostaggio e richiesta revoca riduzione tributo.
- D - Verbale di controllo sul compostaggio domestico.

ART. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta e favorendone il recupero in sito.
2. Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico. La sua incentivazione è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione di accrescimento della fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente fanno aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole patate, orti, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato.”
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato **da utenze domestiche**, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio di Igiene Urbana.

ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

1. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Molinella iscritti o che abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.
3. E' vietata la cessione della compostiera a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (prestito, regalo, donazione ecc.).
4. **I requisiti per ottenere la riduzione tariffaria sono i seguenti:**
 - a) Non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);

- b) Le richieste provenienti da cittadini che vogliono posizionare la compostiera in una area comune, condominiale e/o indivisa devono essere preventivamente avallate dall'Assemblea condominiale o dagli aventi titolo;
 - c) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino e /o cortile;
 - d) Nell'abitazione per la quale si richiede l'attivazione della pratica del compostaggio deve essere presente un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti, è l'uso della compostiera che evidenzia la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde ed organica prodotta;
 - e) Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile ossia su terreni privati pertinenziali all'abitazione per cui si richiede lo sgravio; il terreno deve essere ricompreso nel territorio comunale;
 - f) Sono escluse e non si considerano strumenti per il compostaggio domestico le concimaie funzionalmente connesse all'attività agricola;
5. I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive (aziende agricole, artigianali o commerciali) né da Comunità;
6. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste o la proliferazione di animali indesiderati e comunque, non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. La struttura di compostaggio (di seguito compostiera) deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 (*chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.*)
2. L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso compostiere posizionate all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiate su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:
 - compostiera chiusa in plastica fornita dal Comune o Gestore dei servizi ambientali;
 - compostiera chiusa in plastica o in legno di tipo commerciale;
 - compostiera chiusa auto costruita;
 - altre modalità di compostaggio (cumulo, buca, fossa, ecc..)

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, introdurre i rifiuti organici nella compostiera a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo, nonché di evitare l'accumulo di percolato.

ART. 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti compostabili

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali e mescolare le diverse componenti, al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il materiale più omogeneo. Per ottenere un risultato migliore è consigliabile non comprimere la massa organica.

2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione, sarà quindi necessario distribuirli uniformemente nella massa da compostare e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo; è necessario pertanto introdurne piccole quantità.

3. Il processo di compostaggio per svilupparsi correttamente ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

4. A titolo indicativo e non esaustivo sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate:

- a) scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- b) piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
- c) ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- d) fiori recisi appassiti, piante da vaso (di piccole dimensioni) anche con pane di terra;
- e) segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
- f) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- g) piccole quantità di cenere di legna.

5. E' comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) legno verniciato;
- b) olio di frittura;
- c) lettiere di animali domestici;
- d) tessuti;
- e) sostanze contenenti acidi;
- f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

6. Carne, pesce e formaggio pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

7. Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica brochure realizzata in collaborazione con il Gestore e alle campagne informative che periodicamente verranno pubblicate sul sito del Comune di Molinella.
8. L'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito nei cassonetti stradali dedicati alla raccolta dell'organico.
9. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
10. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti/elencati nel presente Regolamento.
11. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio;
12. E' vietato depositare i rifiuti nei pressi della compostiera;
13. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nel modulo di adesione al compostaggio domestico;
14. E' vietato l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/private;
15. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 6 - Iter procedurale

1. L'adesione al compostaggio domestico, come descritto dal presente Regolamento, è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi ed ottenere la relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune utilizzando il modello, di cui si allega fac-simile, disponibile anche sul sito del Comune di Molinella (Allegato A).
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.
3. Ai soli fini della riduzione del tributo, il soggetto che presenta l'istanza deve essere obbligatoriamente la persona fisica intestataria di utenza TARI.
4. La compostiera non deve essere posizionata in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda (Allegato A) e deve coincidere con l'immobile iscritto a ruolo TARI.
5. In caso di variazione dell'intestataria TARI a seguito di cessione per vendita, locazione, donazione, successione e a qualsiasi altro titolo dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o inviare una comunicazione di cessazione della stessa.
6. Su richiesta dell'utente, tramite il modello disponibile sul sito del Comune di Molinella (Allegato B), verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito.
7. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza, saranno valutate dal Servizio Politiche Ambientali/Gestore e non comporterà comunque un aumento della riduzione del tributo TARI.
8. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario intestatario TARI, ricorrendone i requisiti potrà richiedere la compostiera.

9. Qualora decada il titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessario comunicare la cessazione della pratica del compostaggio e procedere alla relativa restituzione del manufatto dato in comodato d'uso gratuito dal Comune di Molinella o dal Gestore.
10. La concessione in comodato d'uso della compostiera, potrà essere revocata a causa di un utilizzo non conforme o per irregolarità del processo di compostaggio, per un'errata prassi d'utilizzo da parte dell'intestatario, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa manutenzione o errata gestione.
11. E' vietato utilizzare la compostiera per scopi diversi dal compostaggio domestico pena l'immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
12. All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio.
13. Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello predisposto dal presente regolamento di cui si allega fac-simile e disponibile sul sito del Comune di Molinella (Allegato C), e concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di restituzione della compostiera consegnata in comodato d'uso gratuito.

ART. 7 Riduzione tariffaria

1. La riduzione tariffaria sarà applicata **ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI**;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della tassa del 5%. La suddetta riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, di apposita istanza da presentare all'Ufficio Ambiente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione che dimostri il comodato d'uso gratuito o l'effettiva disponibilità della compostiera, nonché l'idoneità del sito. Al fine della corretta applicazione della riduzione, il Servizio Politiche Ambientali trasmette al Servizio Tributi, entro il 1° marzo dell'anno di tassazione, l'elenco delle riduzioni/variazioni intervenute nell'anno precedente. Con le stesse modalità sopra indicate decade la riduzione tariffaria in caso di domanda di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 3.
3. Qualora, a seguito di apposita verifica da parte degli incaricati comunali, venga constatata la mancata utilizzazione della compostiera o un utilizzo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, si configurerà a tutti gli effetti una violazione contrattuale e pertanto, l'utente decadrà dai relativi benefici. Tale violazione si configurerà anche nel caso in cui l'utente impedisca in qualsiasi modo la verifica da parte del personale addetto ai controlli.
4. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla decadenza del contratto.
5. La riduzione tariffaria e le agevolazioni, per le utenze domestiche, sono cumulabili fino al limite massimo del 70% della tassa dovuta.

ART. 8 – Attività di controllo

1. Spetta al Servizio Politiche Ambientali o ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale la verifica delle condizioni per il riconoscimento della riduzione tariffaria.
2. Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche addetti nominati con specifico atto amministrativo.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento con rilascio di apposito verbale di cui si allega fac-simile disponibile sul sito del Comune di Molinella (Allegato D).
4. Il numero dei controlli effettuati presso le utenze domestiche che beneficiano dell'agevolazione TARI saranno nella misura minima del 5% .
5. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del personale dell'Amministrazione comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
6. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione sarà revocata ai sensi dell'art.7 comma 3 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'Ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.
8. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.

ART.9 – Sanzioni

1. Fermo quanto previsto all'art.7 comma 3 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, obblabile in via breve con euro 50,00.
2. La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate compete al Servizio Politiche Ambientali e/o addetti nominati con specifico atto amministrativo.
3. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.lgs 267/2000, dalla legge 689/81 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni in materia.

ART. 10 – Computo dei rifiuti da compostaggio

1. Al fine di computare nel calcolo della raccolta differenziata il dato quantitativo, relativo al compostaggio domestico, il Comune di Molinella redige annualmente un elenco con il numero di compostiere chiuse utilizzate e relative volumetrie.
2. Per le altre modalità di compostaggio (cumulo, buca, fossa, ecc..) è prevista l'attribuzione di un volume standard pari a 0,3 metri cubi all'anno per ogni utenza domestica.

ART. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Molinella.

ART. 13 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.